

IMU (Imposta Municipale Propria) 2019

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMU

Soggetto Passivo	L' IMU è dovuta dai proprietari di immobili, dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili.
Quali immobili riguarda	L'IMU si applica: <ul style="list-style-type: none">- sull'abitazione principale classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sulle pertinenze della stessa se accatastate come C/2-C/6-C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;- Altri Fabbricati;- Terreni;- Aree fabbricabili.-
Esenzioni	L'IMU non si applica : <ul style="list-style-type: none">- sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa se accatastate come C/2-C/6-C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;- sui fabbricati merce, cioè sui fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;- gli immobili di proprietà di enti non commerciali che siano <u>sia posseduti che utilizzati dall'ente non commerciale</u>;- fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, sia in categoria D/10 che in altre categorie catastali purchè ci sia apposita annotazione di ruralità ;- i terreni agricoli sia posseduti che condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art.1, comma 10 e 13 L. 208/2015).
Base Imponibile	Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale: <ul style="list-style-type: none">- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della cat. A/10) e nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7;- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

	<p>Terreni: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 135 per i terreni agricoli</p> <p>Area Edificabile: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Giunta sono approvati periodicamente i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune).</p>
Riduzione Base Imponibile	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. - Per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori – figli) che le utilizzino come propria abitazione principale, con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze. (art.1, comma 10, L. 208/2015). <p>La base imponibile è ridotta del 25 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431 (art.1, commi 53 e 54 L. 208/2015).
Aliquote Deliberate per l'anno 2019	<p>Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 19.12.2018 per l'anno 2019 sono state confermate le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4,0 per mille abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A9); - 7,6 per mille altri fabbricati, terreni, aree edificabili; - 5,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (*). <p>Detrazione: € 200,00 per le abitazioni principali (dal 2014 non è prevista alcuna detrazione per i figli).</p> <p>(*) Al fine di usufruire dell'aliquota agevolata, il proprietario dell'immobile concesso in uso gratuito, a pena di decadenza, deve presentare apposita dichiarazione entro la scadenza del versamento a saldo dell'imposta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono invariate.</p>
Modalità e termini di versamento	<p>Il versamento IMU va eseguito dai contribuenti tramite modello F24 (approvato con Decreto Ministeriale) pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.</p> <p>I codici per pagare l'IMU sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3912 abitazione principale e relative pertinenze; - 3914 terreni agricoli; - 3916 aree fabbricabili; - 3918 altri fabbricati; - 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato). <p>Il codice ente per il Comune di Silea : F116</p> <p>Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 17 giugno prima rata di acconto; - il 16 dicembre seconda rata a saldo. <p>E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori a € 5,00.</p>
Dichiarazione	<p>La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p>